



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Deliberazione C.C. N° 74

del 14-10-2013

COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la definizione automatica ed agevolata (condono) dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente alle aree edificabili.

Sessione Ordinaria

Seduta Pubblica ed in Prima convocazione

L'anno duemilatredecim addi quattordici del mese di ottobre alle ore 19:00, presso l'aula consiliare, "Palazzo della Cultura - Villa Crisafulli Ragno", del Comune si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art. 21 della L.R. 26/93, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 48 del DPL Reg. 29.10.55 n° 6 modificato dall'art. 31 Legge 142 / 90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48 / 91 art. 1 n° 1 lettera e), notificato giusto referto del Messo Comunale.

LO GIUDICE DANILO	P	CASSANITI CARMELINA	P
TRIMARCHI DAVID	P	ARIOSTO CARMELO	P
VERI SANTI	P	TRIOLO SANDRO SALVATORE	P
BRANCATO FRANCO	P	FERRARO CRISTINA PATRIZIA	P
DI CIUCCIO ANTONIO	P	FRULLI SIMONA GIUSY	A
PINTO SEBASTIANO	P	CICALA GIUSEPPE MASSIMO	P
NICITA VINCENZO	P	NACCARI CARLO	P
RIGANO CARMELA DOMENICA	P		

Consiglieri assegnati: 15 (quindici)

Consiglieri presenti: 14

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assume la Presidenza il Sig. LO GIUDICE DANILO e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. ssa GIORGIANNI ROSSANA

Sono presenti: il Sindaco Dott. Cateno Roberto De Luca e gli Assessori: Famulari Antonino e D'Arrigo Pina - Direttore Area Finanziaria Rag. Gambadoro Rosaria - I Revisori dei Conti : Donato e Carnabuci

Vengono designati scrutatori i Sigg.

DI CIUCCIO ANTONIO

NICITA VINCENZO

TRIOLO SANDRO SALVATORE

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Presidente da lettura dell'argomento posto all'O.d.G. *“Regolamento per la definizione automatica ed agevolata (condono) dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alle aree edificabili”* ;

Interviene il Sindaco il quale dichiara che il provvedimento, oggetto di discussione, è il classico condono per le aree edificabili. Dopo la ricognizione, fatta dagli uffici, sulle aree edificabili si possono recuperare entrate per circa € 2.000.000,00. Con il condono si possono eliminare le sanzioni e se viene approvato tale regolamento;

Il C.C. ha adottato un provvedimento legittimo, lo studio a monte legittima l'atto adottato dal Consiglio Comunale ove vi sono state inserite varie riduzioni dell'imposta secondo il reale potenziale edificatorio del terreno;

Non vi è stato un aumento retroattivo del 100% anzi vi è un abbattimento medio rispetto ai precedenti valori. Non si può consentire una grossa sacca di evasione ci stiamo occupando di TARSU o TARES, qui l'evasione oscilla tra il 30% e il 40% con una cifra ingente da recuperare. Se si incassano maggiori somme si potranno abbattere le tasse. Oltre l'abbattimento delle sanzioni e rateizzazione non si può andare. Con il condono si chiude una fase, c'è un obbligo e un dovere di combattere l'evasione. Per garantire i servizi e per sanare le situazioni debitorie si è reso necessario aumentare le tasse. Ogni cittadino deve contribuire in base alla propria capacità contributiva;

Interviene il Consigliere Trimarchi il quale dichiara che la lotta all'evasione è un argomento a livello nazionale ed è giusto che si intraprenda questa lotta. I contribuenti devono essere invitati a regolarizzare la loro posizione contributiva in base alla delibera di G. M. del 2008. Il gruppo di minoranza ha fatto una critica sull'effetto retroattivo per le zone “B” in quanto vi era un aumento di quasi il doppio. La deliberazione di Giunta del 2008 dava la possibilità di fare un'autodichiarazione in contraddittorio con il contribuente, i parametri sono di supporto per i contribuenti. Il valore assoluto con le deliberazioni consiliari è stato aumentato per le zone “B” , il Comune non dà un valore, vi sono dei trattini il che significa lasciare liberi i contribuenti di attribuire il valore, sul lungomare si tratta in prevalenza di terreni senza più valore edificabile perché si è sfruttata la cubatura per aumentare l'edificazione;

Il Sindaco sottolinea che nel 2008 si è dato un valore d'ufficio senza uno studio preventivo a monte, l'atto era illegittimo infatti non sono stati mandati gli accertamenti ai contribuenti.

Mancavano gli abbattimenti del valore del terreno e la giurisprudenza per orientamento consolidato prevede queste distinzioni. L'atto adottato nella precedente seduta consiliare di C.C. ha stabilito i nuovi valori venali in comune commercio delle aree edificabili in cui l'unico aumento si è verificato per le zone (C), per le altre zone vi è un abbattimento retroattivo dal 40% al 50%.

Per la zona B0 vi era un valore da € 250,00 a € 350,00. Il Lungomare era in zona B1 e non B0. Non bisogna divulgare notizie false che ingenerano confusione. Con questo provvedimento bisogna stabilire se al contribuente si vuole far pagare la sanzione o non si vuol approvare il condono delle medesime così si recupera il valore dell'imposta evasa.

Il Presidente pone in votazione la proposta posta all'O.d.G. con il sistema palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti e Votanti	n. 14 (quattordici)
Favorevoli	n. 09 (nove)
Contrari	Nessuno;
Astenuti	n. 05 (cinque) Trimarchi, Brancato, Di Ciuccio, Veri, Pinto;

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti, il Presidente dichiara **approvata** la proposta di deliberazione;

Il Presidente propone l'immediata esecutività della proposta di deliberazione e la pone in votazione, con il sistema palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti e Votanti	n. 14 (quattordici)
Favorevoli	n. 09 (nove)
Contrari	Nessuno;
Astenuti	n. 05 (cinque) Trimarchi, Brancato, Di Ciuccio, Veri, Pinto;

A **maggioranza** di voti favorevoli espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti, il Presidente dichiara **approvata** la proposta di immediata esecutività della deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata;
SENTITO l'intervento del Sindaco;
SENTITO l'intervento del consigliere Trimarchi;
VISTO l'esito delle votazioni;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1. **APPROVARE** e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “ *Regolamento per la definizione automatica ed agevolata (condono) dell'imposta comunale sugli immobili(ICI) relativamente alle aree edificabili*” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 08/10/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA (CONDONO) DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI.

Ufficio che ha curato l'istruttoria - Direzione Area Finanziaria – Servizio Tributi

Assessorato – Bilancio

IL SINDACO / L' ASSESSORE

PREMESSO

- Che l'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), col quale è stata conferita agli enti locali, la facoltà di adottare provvedimenti di sanatoria per i tributi, e precisamente il comma 1° stabilisce che: "Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";

- Che il comma 2 dell'art. 13 della suddetta legge prevede che "le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO

- Che la normativa sul condono fiscale trova le sue ragioni con motivazioni fondate, quali la deflazione del contenzioso e la possibilità di realizzare in tempi rapidi introiti che difficilmente potrebbero essere realizzati;

- Che la definizione agevolata del tributo comunale sulle aree edificabili consentirà ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in pendenza in tutto o in parte non ottemperati, regolarizzando le loro posizioni tributarie nei confronti del Comune;

- Che tale istituto agevolativo, oltre alla riduzione delle spese da sostenersi per il recupero dei crediti tributari, consente al Comune di incrementare le entrate in termini di cassa e di azzerare le esposizioni debitorie dei contribuenti;

VISTO l'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del Contribuente) con il quale si statuisce che l'Amministrazione finanziaria, ovvero l'Ente impositore deve assicurare l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti a lui destinati;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.09.2013 avente in oggetto: "Determinazione dei valori medi venali delle aree edificabili con coefficienti di deprezzamento in presenza di vincoli limitativi della capacità edificatoria ai fini ICI/IMU per il 2013 e annualità non

prescritte”, con la quale sono stati determinati i valori di riferimento per la verifica e l’accertamento ICI sulle aree fabbricabili;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti diverse aree fabbricabili e che dei cittadini potrebbero non essere in regola coi pagamenti dell’Imposta in oggetto;

DATO ATTO inoltre che il Regolamento all’uopo predisposto si compone di n. 10 articoli;

RITENUTO giusto approvare l’allegato regolamento per l’applicazione del condono fiscale in materia di ICI sulle aree fabbricabili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO l’art. 52 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:


- Dal Dirigente della Direzione Area Finanziaria – Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) APPROVARE il “Regolamento per la definizione automatica ed agevolata (Condono) dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente alle aree fabbricabili” che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Direzione Area Finanziaria – Servizio Tributi per l’adozione dei provvedimenti conseguenti e di tutte le iniziative utili per dare la massima diffusione al regolamento approvato con il presente atto.

Il responsabile del procedimento
ha curato l’istruttoria



Il proponente
Il Sindaco
Dott. Cateno Roberto de Luca





COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 08/10/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA (CONDONO) DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

S. Teresa di Riva li, 08/10/2013



RESPONSABILE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere..... *favorevole* si attesta la copertura finanziaria di €..... *1.200.000,00* Sull'intervento del bilancio comunale.

S. Teresa di Riva li, *8/10/2013*



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

UFFICIO TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA ED AGEVOLATA
(CONDONO)

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
RELATIVAMENTE ALLE AREE FABBRICABILI

(ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Casi di esclusione

Art. 3 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata (Condono)

Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata (Condono)

Art. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in maniera di Imposta Comunale sugli Immobili - Aree Fabbricabili

Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata (Condono)

Art. 7 - Determinazione delle somme dovute

Art. 8 - Modalità di versamento delle somme dovute e perfezionamento della definizione agevolata

Art. 9 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art.10 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del Regolamento

Articolo 1: Oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art.13 della Legge n.289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art.52, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata (Condono) degli anni pregressi non ancora prescritti, attinenti gli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti e degli atti di accertamento e delle liti fiscali pendenti, per le quali all'entrata in vigore del presente regolamento, non vi sia stata alcuna decisione da parte della Commissione Tributaria Provinciale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), limitatamente alla sola fattispecie delle aree fabbricabili, così come definita dall'art.2, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992 e dell'art.36, comma 2, del D.L. n.223 del 04/07/2006, convertito in Legge n.248 del 04/08/2006.

Articolo 2: Casi di esclusione.

- 1) Non possono formare oggetto della definizione agevolata (Condono):
 - a) gli atti impositivi che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - b) le controversie tributarie che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano essere definite;
 - c) i carichi iscritti nei ruoli per riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Articolo 3: Soggetti ammessi alla definizione agevolata (Condono).

- 1) Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
 - a) i proprietari di aree edificabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art.3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del suddetto decreto e/o non hanno versato l'imposta dovuta;
 - b) i proprietari di aree edificabili o i titolari sulle stesse di diritti reali di cui all'art.3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del suddetto decreto con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la maggiore imposta dovuta;
 - c) i soggetti che, non trovandosi più nelle condizioni di cui alla lettera precedente, hanno comunque posseduto, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, terreni edificabili con le medesime caratteristiche di cui all'articolo 1;
 - d) gli eredi, per i loro dante causa, per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.
- 2) Possono altresì avvalersi della definizione agevolata per i periodi di imposta indicati nel presente regolamento:
 - a) i liquidatori o, in mancanza, i rappresentanti legali, in ipotesi di liquidazione;
 - b) i curatori, nel caso di fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori;
 - c) i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa;
 - d) i commissari dell'amministrazione straordinaria.

